

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1208/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1993

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1065/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1096/93<sup>(4)</sup>;considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 300 tonnellate di farina di frumento verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3570/92<sup>(6)</sup>; che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1065/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(7)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(8)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1065/93 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 36.<sup>(4)</sup> GU n. L 111 del 5. 5. 1993, pag. 19.<sup>(5)</sup> GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 51.<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.